

Regolamento di Mediazione di A.D.R. INTESA S.r.l.

INDICE

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1: Definizioni

Art. 2: Applicazione delle presenti norme

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3: Avvio della Procedura di Mediazione

Art. 4: Nomina e sostituzione del mediatore, Ausiliari e Consulenti Tecnici in Mediazione, Tirocinio Assistito

Art. 5: Data, orario e luogo della Mediazione

Art. 6: Durata della Mediazione

Art. 7: Presenza delle parti, Rappresentanza, Assistenza Legale e Tecnica

Art. 8: Indipendenza, Imparzialità, Neutralità, Riservatezza e doveri del mediatore

Art. 9: Svolgimento della Mediazione

Art. 10: Conclusione del procedimento di Mediazione

Art. 11: Proposta del mediatore

Art. 12: Indennità e Gratuito Patrocinio

Art. 13: Mediazione in modalità telematica

TITOLO III - RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ

Art. 14: Doveri di riservatezza

Art. 15: Responsabilità delle parti

Art. 16: Responsabilità di A.D.R. Intesa e del mediatore

TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE

Art. 17: Incompatibilità ulteriori del mediatore e ricusazione

Art. 18: Garanzie di prosecuzione del procedimento

Art. 19: Trattamento dei dati e diritto di accesso agli atti

Art. 20: Interpretazione ed applicazione delle norme

Art. 21: Legge applicabile e rinvio normativo

Art. 22: Norma di chiusura

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

“Regolamento”: l'atto adottato da A.D.R. INTESA in base alle disposizioni legislative vigenti, contenente, tra l'altro, l'autonoma disciplina della procedura di Mediazione nonché i relativi costi;

“Mediazione”: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

“Mediatore”: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

“Conciliazione”: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione;

“Organismo di Mediazione”: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso il quale può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010. Nel nostro caso, l'Organismo è denominato A.D.R. INTESA;

“Responsabile dell'Organismo”: il soggetto designato al coordinamento delle attività all'interno dell'Organismo di Mediazione;

“Indennità, spese di avvio e spese di mediazione”: l'importo complessivo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di Mediazione fornito da A.D.R. INTESA;

ART. 2 -APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi fondamentali della qualità, riservatezza, trasparenza, informalità, rapidità.

2. Il presente Regolamento si applica al procedimento di Mediazione ai sensi del D.M. 150/2023, finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili, che le parti intendono prevenire o comporre bonariamente di propria iniziativa, in forza di una disposizione di legge, a seguito di un ordine del giudice ovvero in base ad una clausola contrattuale.

3. Il presente Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione ed è derogabile dalle parti di concerto con A.D.R. INTESA entro i limiti previsti dalla legge.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 3 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La parte singolarmente o le parti congiuntamente che intende/intendono avviare la procedura di Mediazione può/possono farlo depositando, personalmente o a mezzo di un delegato, la domanda di avvio della procedura con le forme di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

La domanda deve necessariamente contenere:

a. Il nome dell'Organismo di Mediazione;

b. Nome, dati identificativi e recapiti, anche informatici, delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;

c. L'oggetto della lite;

d. Le ragioni della pretesa;

e. Il valore della controversia

è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile agli artt. da 10 a 15. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.M. 150/2023, qualora l'indicazione del valore della controversia non sia possibile, la domanda dovrà indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore ai sensi dell'art 29, comma 4, D.M. 150/2023.

e.1. Ulteriore domanda introdotta in sede di adesione: il valore dovrà essere indicato con le stesse modalità della domanda principale

e.2. Valore della domanda non conforme alle disposizioni degli artt. da 10 a 15 c.p.c. e o indeterminato: il valore della controversia è determinato dall'Organismo e comunicato alle parti.

e.3. Rideterminazione del valore della controversia in presenza di nuovi elementi di valutazione: il valore della controversia può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo laddove emergano nuovi elementi di valutazione.

e.4. Valore dell'accordo di conciliazione: il valore si determina in base alle disposizioni degli artt. da 10 a 15 c.p.c. ovvero è determinato dal Responsabile dell'Organismo qualora si tratti di valore indeterminato.

f. Il richiamo alle seguenti dichiarazioni:

- 1) di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- 2) di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20 D.lgs 28/2010;
- 3) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28/2010;
- 4) di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle Indennità di ADR Intesa disponibile anche sul sito internet www.adrintesa.it;
- 5) di aver controllato e verificato l'esattezza di tutti i dati indicati nella domanda di mediazione e, conseguentemente, di esonerare ADR Intesa da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi;
- 6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti;
- 7) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
- 8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;
- 9) di essere a conoscenza che ADR Intesa ha l'onere della comunicazione della domanda di mediazione alle parti chiamate, ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza ex art. 8, comma 2, D.lgs 28/2010. Fermo restando l'obbligo di ADR Intesa, l'istante ha la facoltà di poter provvedere, a propria cura e spese, a comunicare autonomamente a tutte le parti chiamate in mediazione l'avvenuto deposito della domanda stessa, specificando l'oggetto della controversia.

g. Il consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali.

2. Il deposito della domanda di Mediazione può avvenire:

a. fisicamente presso le sedi di A.D.R. INTESA;

b. inviando la domanda agli indirizzi di posta elettronica espressamente dedicati ed indicati sulla domanda stessa e sul sito internet www.adrintesa.it;

3. A.D.R INTESA comunica l'avvenuto ricevimento della domanda di Mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

4. Le parti chiamate possono partecipare al procedimento solo dopo aver depositato una dichiarazione di adesione contenente: le dichiarazioni indicate nel comma 1, lett. f) del presente articolo; il consenso di cui al comma 1, lett. g) e il versamento delle indennità comprensive delle spese di avvio e delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di cui all'art. 17 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e dell'ar. 28 commi 1 e 2. In assenza anche solo di una delle sopra indicate condizioni la parte chiamata non potrà essere ammessa a partecipare al procedimento di mediazione.

5. Il servizio di Mediazione e le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche mediante l'utilizzo di piattaforme che garantiscano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

6. Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione d'imparzialità di cui al successivo articolo 8.

7. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

8. Tutti i documenti allegati all'istanza di mediazione sono considerati ostensibili alle parti del procedimento a meno che non siano espressamente classificati come riservati da parte chi li ha prodotti. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

ART. 4 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE – AUSILIARI E CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE

1. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

2. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base agli artt. 23 e 24 del D.M. 150/2023.

3. A.D.R. INTESA designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nelle proprie liste. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lett.e) del D.M. 150/2023, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *“criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione rispettosi della specifica competenza del mediatore, e idonea ad assicurare la rotazione”*. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, etc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali conoscenze linguistiche, del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, dell'esperienza maturata, etc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove si tratti, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto sia di applicazione delle tecniche di mediazione), si procederà ad una designazione tra mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. In ogni caso, l'organismo terrà conto della disponibilità del mediatore.

4. Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo, tuttavia, laddove l'Organismo ritenga di disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui al precedente punto 3 del presente Regolamento.

In particolari circostanze valutabili da A.D.R. INTESA, questa, su richiesta delle parti da effettuarsi al momento della presentazione della domanda, potrà fornire un elenco di candidati mediatori ritenuti idonei. In caso di mancata indicazione del mediatore ad opera delle parti entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla consegna alle stesse del predetto elenco, il mediatore sarà designato direttamente da A.D.R. INTESA tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

5. In casi particolari ovvero nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, A.D.R. INTESA potrà nominare uno o più mediatori ausiliari. Quando ciò non sia possibile, A.D.R. INTESA potrà fare ricorso, con il consenso delle parti ed in base alle indicazioni del mediatore, ad esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici presso i Tribunali. Il compenso degli esperti è calcolato e liquidato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale ed è integralmente a carico delle parti del procedimento nella misura dalle stesse concordata e deve essere corrisposto all'esperto direttamente dalle parti stesse. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. r) del D.M. 150/2023, le parti possono convenire che la relazione di cui all'art. 8, comma 7 del D.lgs. 28/2010, possa essere prodotta in giudizio.

6. I mediatori ausiliari e gli esperti opereranno sotto la guida e la direzione del mediatore principale che resterà l'unico effettivo conduttore della Mediazione.

7. In casi eccezionali, A.D.R. INTESA potrà sostituire il mediatore con un altro delle proprie liste anche prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione. Qualora durante il procedimento il mediatore comunichi qualsiasi circostanza che ne possa limitare l'indipendenza o l'imparzialità, ovvero altro grave impedimento, A.D.R. INTESA informerà prontamente le parti e provvederà alla sua

sostituzione. È fatta salva la scelta concorde delle parti di voler proseguire con il medesimo mediatore. In tal caso, le parti o i loro rappresentanti dovranno comunicare per iscritto all'Organismo tale volontà.

8. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 28/2010, su istanza di parte, il Responsabile dell'Organismo provvede all'eventuale sostituzione del mediatore qualora sia ricusato da una delle parti per eventuali incompatibilità sopravvenute. Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sarà chiamato a provvedere alla sostituzione un collegio composto da 3 mediatori scelti tra quelli che hanno maturato una maggiore anzianità di iscrizione al registro.

ART. 5 - DATA, ORARIO E LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. A.D.R. INTESA, di concerto con il mediatore, stabilisce la data, l'ora ed il luogo degli incontri di Mediazione.

2. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, in Italia ovvero in modalità telematica su richiesta di una o di entrambe le parti.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, D. Lgs. 28/2010, A.D.R. INTESA potrà fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Quest'ultimo potrà corrispondere ad una sede a disposizione di A.D.R. INTESA a seguito di un accordo stipulato con un altro organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera t) D.M. 150/2023, anche per singolo affare, previa trasmissione di copia al responsabile del registro degli Organismi di Mediazione e contestuale pubblicazione di data, oggetto e durata dell'accordo sul proprio sito internet. Le parti, di concerto con il mediatore, potranno scegliere di svolgere la procedura in altro luogo anche derogando al criterio di competenza territoriale ai sensi dell'art. 4 comma 1 D. Lgs. 28/2010.

ART. 6 - DURATA DELLA MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta

3. Ciascuna delle parti può abbandonare il procedimento di Mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione ad A.D.R. INTESA, al mediatore e alle altre Parti, ferme restando le spese maturate e dovute.

4. Nel caso in cui una parte ovvero tutte le parti non dovessero rispondere entro 30 gg alle richieste di ADR Intesa circa la fissazione di successivo incontro di mediazione il procedimento verrà chiuso d'ufficio.

ART. 7 - PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA LEGALE E TECNICA

1. Persone fisiche: la loro presenza agli incontri di Mediazione è sempre preferibile in quanto, le stesse, sono certamente le migliori conoscitrici delle proprie posizioni e dei propri interessi, anche sotesi. Le parti che non possono partecipare personalmente, in presenza di giustificati motivi, possono farsi rappresentare da un soggetto terzo a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri e all'uopo delegato con procura speciale sostanziale nelle forme di cui all'art. 1392 c.c.

2. Persone giuridiche: la loro partecipazione agli incontri di mediazione potrà avvenire tramite il legale rappresentante ovvero tramite un soggetto terzo a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri e all'uopo delegato con procura speciale sostanziale nelle forme di cui all'art. 1392 c.c.

3. Ove necessario, ai sensi dell'art. 8 comma 4 ultimo periodo D. Lgs. 28/2010, il mediatore potrà chiedere al procuratore di dichiarare i propri poteri di rappresentanza. In tal caso il mediatore ne darà atto a verbale.
4. Nelle materie in cui, ai sensi degli artt. 5 comma 1 e 5 quater del D.Lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un avvocato.
5. Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento di mediazione devono comportarsi secondo buona fede, mantenere un contegno consono al rispetto reciproco e cooperare con il mediatore per permettere la celerità e l'efficacia del procedimento di Mediazione.

ART. 8 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, NEUTRALITÀ, RISERVATEZZA E DOVERI DEL MEDIATORE

1. Al primo incontro e prima che questo abbia inizio, il mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza a tal fine utilizzando la formula contenuta nel modulo allegato (v. allegato) previa dichiarazione di impegno. La sottoscrizione di tale documento è condizione necessaria per l'inizio della Mediazione.
2. Sempre al primo incontro, il mediatore si accerta che le parti siano state informate dei benefici, anche fiscali, nonché delle conseguenze derivanti dal procedimento di Mediazione in base alle vigenti norme di legge.
3. Per quanto concerne le cause d'incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del mediatore, si rinvia al Codice Etico di A.D.R. INTESA allegato al presente regolamento (All. I).
4. Il mediatore non può assumere l'incarico qualora venga a trovarsi in una delle ipotesi di cui all'art. 21 del D.M. 150/2023. In ogni caso, il mediatore nominato dovrà rispettare i criteri deontologici ad esso applicabili ed operare, per tutta la durata del procedimento, con probità e professionalità; dovrà inoltre mantenersi terzo neutrale, imparziale ed indipendente oltre a svolgere il proprio compito secondo oggettività, buona fede, correttezza, ragionevolezza e, ove possibile e/o richiesto, creatività.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e il procedimento si intende concluso all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata ovvero del verbale di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.
2. Il mediatore ha la facoltà di condurre gli incontri di Mediazione con le modalità che ritiene di volta in volta più opportune, valutando le circostanze del caso, la volontà delle parti e, in ogni caso, la necessità di trovare una soluzione rapida della controversia. Il mediatore non ha il potere d'imporre alle parti una soluzione della controversia. Il mediatore e l'organismo si rendono disponibili allo svolgimento del primo incontro nei termini di cui all'art. 22 comma 1 lett. n e all'eventuale prosecuzione in giornata entro gli orari di apertura degli uffici e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. : Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione, che non può essere inferiore a due ore, può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione
3. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
4. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il

mediatore, sempre nello stesso primo incontro, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione attraverso un effettivo confronto sulle questioni controverse.

5. Il procedimento di mediazione può svolgersi in collegamento audiovisivo da remoto, anche in modalità mista ossia con una parte in presenza e una collegata in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010.

6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti successivamente all'avvio della Mediazione, al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti strettamente riservati o i limiti di riservatezza ad essi relativi.

ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di Mediazione, una volta esperito il primo incontro, si considera concluso:

a. quando le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo globale o parziale;

b. in caso di impossibilità o mancato raggiungimento di una conciliazione;

c. ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quando siano decorsi sei mesi dal deposito dell'istanza di Mediazione o dalla scadenza del termine per il deposito dell'istanza nell'ipotesi di mediazione delegata dal giudice, salvo proroga espressa.

2. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Nel caso in cui il mediatore abbia formulato alle parti una proposta di mediazione la stessa verrà riportata nel processo verbale.

3. Di quanto descritto al precedente comma 1, il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti presenti, dagli avvocati delle stesse e dal mediatore.

Il mediatore dà, inoltre, atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscrivere e della mancata partecipazione o dell'abbandono di una o più parti del procedimento di mediazione,

Nei casi in cui il procedimento si svolga in modalità telematica e una o più parti non restituiscano il verbale debitamente sottoscritto entro 30gg dal ricevimento, il procedimento si considererà chiuso e il mediatore darà atto della mancata sottoscrizione in un separato documento.

4. Qualora con l'accordo conciliativo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 ss C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

ART. 11 - PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Le parti possono in ogni tempo richiedere, congiuntamente, al mediatore di formulare una proposta conciliativa. In tali casi, infatti, il mediatore potrà valutare con le parti l'eventualità di formulare la sua proposta in base alla normativa vigente. Il mediatore, a norma dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010, sarà comunque tenuto a formulare la proposta previa informativa sulle conseguenze di cui all'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo. Spetta in ogni caso al mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta. Qualora non vi siano tutti gli elementi necessari per la piena comprensione della controversia, il mediatore non potrà formulare alcuna proposta.

2. Laddove una delle parti richieda unilateralmente la formulazione di una proposta ai sensi dell'art. 11, D.lgs 28/2010, anche in assenza delle controparti e anche nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice ex art. 5 quater D.lgs 28/2010, il Mediatore potrà formulare la stessa solo a seguito di nomina, da parte di ADR Intesa, di un consulente tecnico e previo pagamento degli onorari del consulente medesimo a carico esclusivo della parte richiedente.

3. In ogni caso, le parti dovranno comunicare per iscritto ed entro 7 (sette) giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine predetto, la proposta si ha per rifiutata. Nello stesso termine, è consigliato alla parte di comunicare per conoscenza anche alle altre parti la sua accettazione od il rifiuto della proposta.

4. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. Qualora le parti o taluna di esse non aderiscano alla proposta del mediatore, si opererà ai sensi del precedente articolo 10, comma 2. In detta ipotesi di mancata accettazione, il mediatore darà atto della proposta sottoposta alle parti nel processo verbale.

ART. 12 - INDENNITÀ E GRATUITO PATROCINIO

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 150/2023, in particolare A.D.R.: INTESA applica le tabelle previste per gli Organismi pubblici di cui all'art. 31. Il pagamento è dovuto da ciascuna delle parti e costituisce per esse una obbligazione solidale ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.M. 150/2023.

2. Nel caso in cui una parte abbandoni il procedimento di mediazione le spese corrisposte restano acquisite da A.D.R. INTESA salvo la facoltà dell'Organismo di richiedere eventuali ulteriori somme dovute.

4. Le spese ed i criteri di determinazione delle stesse sono determinate in base alle Tabelle previste per gli Organismi pubblici di cui all'art. 31 del D.M. 150/2023 allegato A e alle ulteriori previsioni di cui al medesimo art. 31 citato.

5. Le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (indennità di primo incontro), oltre alle eventuali spese vive, devono essere corrisposte: dalla parte istante, al momento della presentazione della domanda e dalla parte chiamata, al momento della sua adesione al procedimento.

Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza accordo, null'altro è dovuto dalle parti a titolo di spese di mediazione.

Le ulteriori spese di mediazione sono immediatamente dovute dalle parti e in ogni caso dovranno essere corrisposte prima della consegna del verbale.

6. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica. Per l'individuazione del Centro unico di interessi è necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale in maniera tale che, anche astrattamente, i soggetti non possano avere interessi confliggenti. A mero titolo esplicativo e non esaustivo, non costituiscono centro unico di interessi: i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria; i singoli comunisti nello scioglimento della comunione; i creditori o i debitori solidali o parziali; il fideiussore e il debitore principale. La sussistenza di un Centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nell'adesione. La dichiarazione di sussistenza del centro unico di interessi potrà essere oggetto di riconsiderazione da parte del Responsabile dell'Organismo, anche su proposta motivata del mediatore, formulata a verbale dopo avere consultato le parti in contraddittorio tra loro.

7. Nei casi in cui è previsto dalla legge, non è dovuta nessuna indennità di mediazione dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso ADR Intesa la delibera del COA di ammissione anticipata al Patrocinio a Spese dello Stato, di cui agli artt. 15-quater e 15-quinquies D.lgs.28/2010. In ogni caso sono dovute le spese vive documentate.

ART. 13 – MEDIAZIONE IN MODALITÀ' TELEMATICA

1. La mediazione in modalità telematica si svolge ai sensi del disposto dell'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010. ADR Intesa utilizza sistemi di collegamento audiovisivo da remoto che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate, in particolare i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia per lo svolgimento delle udienze da remoto e sistemi della stessa natura e tipologia rispondenti alle caratteristiche richieste dalla norma succitata.

2. Ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e conservato a cura dell'Organismo in conformità alle disposizioni dell'art. 43 del D.Lgs. 82/2005. All'uopo, ADR Intesa ha stipulato un accordo pluriennale con una primaria azienda leader di mercato nel settore per consentire alle parti e ai legali di sottoscrivere il verbale con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata. Nel caso in cui una parte sia sprovvista di dispositivi di firma digitale, ma dotata di SPID, potrà utilizzare la piattaforma messa a disposizione da ADR Intesa e le saranno addebitati i relativi costi.

3. In ogni caso, il verbale sarà un file informatico che verrà trasmesso alle parti e agli avvocati utilizzando la piattaforma digitale che ne garantisce l'immodificabilità e consente l'individuazione univoca delle parti firmatarie.

TITOLO III - RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ

ART. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant'altro inerente alle parti ed all'oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione dei vari incontri.

2. Chiunque, a qualunque titolo, presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque, nell'ambito del procedimento di mediazione, è presente agli incontri di Mediazione, è obbligato a mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento medesimo.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, gli ausiliari e gli esperti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono fare affidamento e/o presentare come elemento di prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, ciò che hanno appreso nel corso della Mediazione in merito a:

a. opinioni, suggerimenti, informazioni, circostanze, ammissioni o quant'altro espresso da chiunque presente durante il corso del procedimento di Mediazione;

b. il fatto che una o più delle parti abbia o meno manifestato la volontà di accettare una proposta conciliativa proveniente dalla controparte, dal mediatore o da un ausiliario a ciò autorizzato.

5. Il mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio in A.D.R. INTESA non possono essere obbligati a riferire notizie e/o fatti appresi nel corso della procedura di Mediazione nonché a testimoniare o, comunque, a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.

6. L'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:

a. esiste un obbligo di legge in tal senso;

b. tutte le parti autorizzano espressamente a derogarvi;

c. esiste il rischio di un pregiudizio alla vita, all'integrità o alla sicurezza di una persona;

d. esiste il rischio di un'imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo;

e. le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non derivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, sul mediatore, sull'ausiliario, il tirocinante, l'esperto e sull'Organismo di Mediazione, in base al presente regolamento e/o alle norme vigenti.

7. A.D.R. INTESA assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:

a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, Adr Intesa non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo;

b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;

- c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti cui inviare le comunicazioni. In particolare, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell'istante, ADR INTESA convocherà esclusivamente l'avvocato costituito in giudizio, a mezzo pec;
- e. la determinazione del valore della controversia e del foro competente. Sarà considerato foro competente esclusivamente quello indicato nell'apposito spazio della domanda di mediazione.
- f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
- h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
- i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
- l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
- m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad A.D.R. INTESA, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell'istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DI A.D.R. INTESA E DEL MEDIATORE

1. ADR Intesa ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità a qualsiasi titolo derivante dall'attività di mediazione civile.

TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ ULTERIORI DEL MEDIATORE E RICUSAZIONE

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore o l'ausiliario dello stesso non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una o più delle parti in un diverso procedimento, arbitrale o di altra natura, che sia connesso, anche indirettamente, con l'oggetto della controversia da lui trattata nell'ambito del procedimento di Mediazione.
2. Il mediatore, l'ausiliario ed il consulente tecnico possono essere ricusati per i comprovati motivi elencati nell'articolo 2.1 del Codice Etico di A.D.R. INTESA (Allegato I).
3. Una parte non può ricusare il mediatore che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
4. Successivamente all'istanza di ricusazione, A.D.R. INTESA, valutata la stessa in base alle prove fornite, provvede alla eventuale sostituzione del ricusato nel più breve tempo possibile. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende la procedura di mediazione, tranne il caso in cui la stessa non possa efficacemente svolgersi. Tuttavia, se l'istanza è fondata, l'attività compiuta dal mediatore o dall'esperto ricusato o con il loro concorso è inefficace.

ART. 18 - GARANZIE DI PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, si applicano gli artt. 40 e 41 del DM 150/2023.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti i dati in possesso di A.D.R. INTESA sono trattati in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. v D.M. 150/2023, le parti hanno il diritto di accedere in ogni tempo a tutti gli atti del procedimento di Mediazione depositati in sessione comune e, inoltre, ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate, richiedendone copia a mezzo pec. Tale facoltà è ovviamente riservata alle sole parti che abbiano aderito al procedimento.
3. Tutti gli atti del procedimento di Mediazione sono raccolti e custoditi in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura di Mediazione. Gli atti relativi alle mediazioni gestite ai sensi dell'art. 8 bis D.lgs. 28/2010 sono custoditi in conformità all'art. 43 del D.lgs. 82/2005 da ente all'uopo autorizzato.
4. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 47 comma 6 del DM 150/2023.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità. Ogni altra regola procedurale è interpretata e applicata da A.D.R. INTESA.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO

1. Il procedimento di Mediazione ed i suoi effetti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla normativa vigente in materia sia alla normativa ad essa collegata.

ART. 22 - NORMA DI CHIUSURA

1. Ogni disposizione che intervenga modificando la disciplina corrente della mediazione durante la vigenza del presente regolamento sarà recepita ed applicata tempestivamente da A.D.R. INTESA.

Allegato:

Dichiarazione di imparzialità, indipendenza, neutralità e riservatezza del mediatore